

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLE “LINEE GUIDA PER IL BENESSERE A SCUOLA NELL’ERA DIGITALE: UN APPROCCIO CENTRATO SUGLI STUDENTI E LA DISCONNESSIONE SCUOLA-STUDENTI-FAMIGLIE”

PREMESSE

Al Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, l'innovazione digitale rappresenta un elemento fondante dell'esperienza formativa e culturale. La scuola riconosce l'importanza delle tecnologie come strumento di espressione, apprendimento e sviluppo personale, soprattutto in un contesto artistico e creativo.

L'integrazione degli strumenti digitali nella didattica deve avvenire in modo regolato, equilibrato e consapevole, affinché contribuiscano effettivamente alla crescita intellettuale, emotiva e relazionale degli studenti, nonché al benessere di tutta la comunità scolastica.

Il presente regolamento recepisce e applica le *Linee guida per il benessere a scuola nell'era digitale* approvate dalla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento (deliberazione n. 1871 dell'8 novembre 2024), disciplinando l'uso delle tecnologie nella vita scolastica quotidiana, con particolare attenzione all'equilibrio tra tempo scuola e tempo personale.

ART. 1 – Finalità

1. Il Liceo delle Arti di Trento e Rovereto si impegna a promuovere un uso responsabile e consapevole delle piattaforme digitali per la didattica e la comunicazione istituzionale, mettendo al centro il benessere psicofisico degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie.
2. Il regolamento sostiene il diritto alla disconnessione e favorisce l'equilibrio tra studio, lavoro e vita personale, in coerenza con i valori educativi e formativi dell'Istituto.

ART. 2 – Educazione digitale e benessere

1. Il Liceo promuove un'educazione all'uso consapevole delle tecnologie digitali.
2. Al fine di educare a un uso consapevole dei dispositivi elettronici e quindi permettere a studentesse e studenti di seguire le lezioni in modo proficuo, con un'adeguata concentrazione e attenzione, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici è vietato durante le lezioni e il loro utilizzo può essere consentito solo su autorizzazione del docente per finalità didattiche e formative, come strumento compensativo e di personalizzazione.
3. La scuola si impegna a monitorare eventuali segnali di sovraccarico digitale e a promuovere strategie di gestione del tempo online, anche attraverso il supporto di figure educative e professionali dedicate.

ART. 3 – Comunicazioni digitali tra scuola, studenti e famiglie

1. Le comunicazioni tra docenti, studenti e famiglie devono essere pertinenti, essenziali e avvenire, di norma, durante l'orario scolastico.
2. Le comunicazioni tramite registro elettronico o altre piattaforme digitali devono avvenire all'interno delle fasce orarie stabilite dall'Istituto (dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 13.00 il sabato).
3. In situazioni eccezionali (es. chiusure improvvise, emergenze), la scuola può comunicare anche al di fuori degli orari indicati.
4. Il Dirigente scolastico fornisce indicazioni per la gestione dei messaggi urgenti ricevuti fuori orario da studenti e famiglie.

ART. 4 – Colloqui individuali

1. La scuola comunica con chiarezza la disponibilità dei docenti per i colloqui individuali.
2. Colloqui al di fuori dell'orario standard sono organizzati solo previo accordo tra docente e famiglia.

ART. 5 – Compiti e attività didattiche

1. I docenti del Consiglio di classe si impegnano a coordinare la distribuzione dei compiti, rispettando tempi equilibrati e coerenti con la vita extrascolastica degli studenti.
2. I materiali di studio e i compiti devono essere assegnati, di norma, entro la fine dell'ora di lezione o entro la conclusione della giornata scolastica.
3. I tempi di consegna devono essere proporzionati e contestuali all'attività didattica svolta.

ART. 6 – Verifiche e valutazioni

1. Il Consiglio di classe programma le verifiche scritte, orali e pratiche in modo coordinato, definendo un numero massimo giornaliero e settimanale.
2. Prima di ogni verifica, i docenti illustrano criteri di valutazione per favorire consapevolezza e autovalutazione.

ART. 7 – Restituzione degli esiti

1. Gli esiti delle verifiche sono comunicati attraverso un momento di restituzione formativa, che favorisca la riflessione personale e il coinvolgimento attivo dello studente nel proprio percorso.
2. La pubblicazione dei voti avviene dopo tale momento di confronto e nel rispetto delle tempistiche indicate dall'art. 3.